



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
**- Provincia di Teramo -**

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

**O R I G I N A L E**

**Ufficio di Staff**

**Ordinanza n. 12 del 14/03/2024**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE FINALIZZATA ALL'IMMEDIATA PULIZIA E DISINFEZIONE DI PRIVATA ABITAZIONE SITA IN MOSCIANO SANT'ANGELO.**

VISTA e richiamata la propria ordinanza n.11 del 13/03/2024;

DATO ATTO che la predetta ordinanza è stata emessa nei confronti del Sig. (*omissis*) al quale è stata notificata in data 14/03/2024;

VISTA e richiamata la nota ASL Teramo – Dipartimento di Prevenzione n° 5436/2024 a mezzo della quale, in forza della segnalazione inoltrata al predetto Ente da parte dell'Unione dei Comuni "Terre del Sole" (n° 10015/24 del 01.02.2024), i Tecnici Dott.ssa Caterina Claudio e Dott.ssa Marina Delli Carri, in collaborazione con gli Assistenti Sociali Dott.ssa Carla Centinaro e Dott.ssa Laura D'Angelo, hanno eseguito un sopralluogo presso l'immobile ubicato in Via (*omissis*) di Mosciano Sant'Angelo;

DATO ATTO:

- Che l'appartamento, identificato in Catasto al Foglio (*omissis*) , particella (*omissis*) sub (*omissis*) , risulta cointestato alla Sig.ra (*omissis*) e al Sig. (*omissis*) , quest'ultimo presente al sopralluogo;
- Che, dal sopralluogo effettuato in data 22/02/2024, è emersa una grave situazione igienico-sanitaria, meglio descritta nella relazione (corredata dalla documentazione fotografica) depositata agli atti dell'ufficio;
- Che l'Azienda Sanitaria Locale, nella persona del Direttore F.F. del SIESP, ha rappresentato l'insorgenza di una emergenza di carattere sanitario ("*... le attuali condizioni igienico sanitarie dell'alloggio non sono pertanto ritenute compatibili con quanto disposto dal DM Sanità del 05.07.1975, facendo ritenere lo stesso antigiene e insalubre*") e richiesto al Sindaco, per quanto di sua competenza, di adottare provvedimenti a carattere esclusivamente locale "*atti a superare le condizioni di criticità rilevate nonché a garantire nel tempo una condizione igienico sanitaria ottimale anche eventualmente attraverso figure di supporto*";

#### RISCONTRATO:

- che tale situazione comporti nel suo complesso, di conseguenza, gravi problematiche di tipo igienico-sanitario, derivanti anche da una condotta di vita completamente inadeguata di chi vi abita, in uno con l'evidenza di condizioni totalmente incompatibili con le minime norme igieniche;
- Che, in aggiunta, la situazione attuale, oltre che comportare anche un alto rischio di incendio, diventa l'habitat ideale per l'annidamento e la proliferazione di insetti e ratti, oltre ad ingenerare una potenziale condizione di rischio per la salute dell'intero vicinato;

APPURATO che la situazione verificata è tale da rendere necessaria la predisposizione di straordinarie misure igieniche e la completa disinfestazione dell'abitazione a salvaguardia della salute pubblica dei residenti;

RITENUTO di dover ricorrere, nel caso di specie, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di provvedere con immediatezza ad una situazione straordinaria di natura eccezionale e dagli esiti incerti, ancorché pregiudizievole delle esigenze igienico-sanitarie primarie della collettività;

#### DATO ATTO:

- che l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- che l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare *“con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;
- Che tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza, quali: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l'igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere *extra ordinem* del potere sindacale;
- Che la giurisprudenza amministrativa, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
- Che le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- Che scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;

RITENUTO pertanto, al fine di rimuovere le condizioni descritte, totalmente incompatibili con le minime norme igieniche, a salvaguardia della salute pubblica, ordinare che venga effettuata la disinfezione e la disinfestazione dell'immobile adibito a civile abitazione a cura e spese del proprietario dell'immobile;

RITENUTO OPPORTUNO altresì mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione dei rifiuti e al conferimento per categoria di appartenenza;

#### RAMMENTATO:

- che il provvedimento amministrativo può ritenersi sufficientemente motivato, laddove la motivazione risulta espressa *per relationem* e, nella fattispecie, viene richiamata la nota dell'ASL Teramo – Dipartimento di Prevenzione n° 5436/2024;

- che le ordinanze contingibili e urgenti non sono provvedimenti sanzionatori, essendo finalizzate a prevenire ed eliminare "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

RITENUTO di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente:

- l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;
- l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
- la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;
- la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l'esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica,

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

### **ORDINA**

per i motivi meglio descritti in narrativa, alla Sig.ra (*omissis*) , nata a (*omissis*) e residente in via (*omissis*) :

- che nell'abitazione di proprietà venga effettuata la necessaria pulizia, disinfezione e disinfestazione, attraverso ditta specializzata, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento, entro giorni venti dalla data di notifica della presente ordinanza;
- di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti nella propria abitazione e al conferimento per categoria di appartenenza, oltre ai lavori necessari al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

### **AVVERTE**

1. che il mancato adempimento di quanto sopra ordinato comporterà l'avvio delle procedure volte al ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'abitazione da parte dell'Ente, i cui costi saranno integralmente a carico del soggetto inadempiente;
2. che l'utilizzo dell'immobile oggetto della presente ordinanza potrà avvenire previo ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza previsti per legge e verificate dagli organi preposti;

### **MANDA**

- Al Direttore F.F. del SIESP dell'ASL di Teramo per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione, mettendo a disposizione il personale della Polizia municipale per coadiuvare gli interventi di controllo e verifica, specificando che il coordinamento tra Comune ed Azienda Sanitaria viene assegnato al Comandante della Polizia Locale;
- Alla Stazione Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;
- Al Comandante della Polizia Locale;
- All'Ufficio Affari Sociali dell'Ente e all'Unione dei Comuni "Terre del Sole", per l'adozione degli eventuali provvedimenti di sostegno, qualora ritenuti necessari;

### **COMUNICA**

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e con la notifica ai singoli destinatari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni,

decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 14/03/2024

Sindaco  
Galiffi Giuliano

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 14/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani.

N. di registro albo:333 del 14/03/2024

Mosciano S.A. ,li 14/03/2024

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Valeria Amatucci

**ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA**

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ mediante consegna nelle mani di \_\_\_\_\_

Mosciano S.A. , li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
( Ermando Mattiucci )

L'Agente di P.M.  
( \_\_\_\_\_ )